

REGOLAMENTO (CEE) N. 2617/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1991

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso -

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2561/91 della Commissione⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- (¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
 (⁵) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (⁶) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
 (⁷) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 19.
 (⁸) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
 (⁹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 agosto 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2561/91, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

- (¹⁰) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
 (¹¹) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.